

SEPARAZIONE

La procedura di separazione consensuale consiste nella presentazione di una domanda congiunta (deposito di ricorso) alla Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno od entrambi i coniugi, unitamente ad un estratto dell'atto di matrimonio ed un certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Non è necessaria l'assistenza di un legale.

Nella procedura di separazione giudiziale: occorre l'istanza del legale di uno dei due coniugi alla Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno od entrambi i coniugi, unitamente ad un estratto dell'atto di matrimonio ed un certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Dopo aver presentato domanda/istanza di separazione.....

Il Presidente del Tribunale, una volta formato il fascicolo d' ufficio in cui sono contenuti il ricorso per separazione consensuale ed i documenti richiesti, fissa un' udienza di comparizione per i coniugi, nel corso della quale sarà esperito un tentativo di conciliazione; successivamente, vanificato il tentativo di conciliazione, il tribunale emette un decreto che conferisce efficacia alla separazione consensuale.

Tale decreto, vale a dire "omologa di separazione" , è un provvedimento definitivo che conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.

Se si tratta di separazione giudiziale, fallito il tentativo di conciliazione, sarà avviata una causa legale davanti al giudice istruttore; i coniugi saranno assistiti dai propri legali. Nel corso del processo, saranno vagliate le reciproche domande dei coniugi, domande che dovranno essere proposte al giudice nei termini e modalità di legge.

Al termine della causa, il tribunale emetterà la sentenza di separazione, tuttavia potrà emanare i provvedimenti urgenti relativamente ai figli ed alla casa coniugale, indipendentemente dall'evoluzione temporale della causa legale.

La sentenza così pronunciata potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello con l'emissione di una nuova sentenza che, a sua volta, sarà ricorribile in Cassazione.

Le competenze del Comune - Stato Civile ed Anagrafe

Il Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio la comunicazione di omologa di separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale.

L' Ufficiale di Stato Civile provvede alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio,
eventualmente trasmette la stessa al Comune ove è stato trascritto il matrimonio ed alla Procura di competenza.
L' Ufficiale di anagrafe non riceve alcuna comunicazione in quanto con la separazione legale non cessa lo status del matrimonio.

I coniugi separati legalmente decidono di riconciliarsi

Ai sensi dell' art.157 del Codice Civile, i coniugi hanno la facoltà di riconciliarsi:
è possibile prendere accordi con l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio o dove lo stesso fu trascritto al quale andrà manifestata l'intenzione di riconciliarsi. L'Ufficiale dello Stato Civile redigerà un atto che sarà sottoscritto dai coniugi e dall'Ufficiale stesso, quindi provvederà ad apporre l'annotazione di riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio.